

## **TI\_GERICHTE 33.2002.64 vom 20. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.64)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.64 du 20 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.64 del 20 gennaio 2003

### **Volltext**

Incarto n.33.2002.64

ir/fz

Lugano

20 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 24 settembre 2002 di

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

contro

le decisioni 12.09.02 della

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 1° ottobre 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 15.01.03 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (V);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.